



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 6/19/DSP

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 184/13/CONS DELLA CONTROVERSIA LEONARDI/BRT

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 299*”;

VISTO l’allegato A alla delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” (di seguito il “Regolamento”);

VISTA l’istanza del sig. Pippo Leonardi del 29 novembre 2018, acquisita agli atti con protocollo Agcom del 3 dicembre 2019, per la risoluzione di una controversia con il corriere

espresso BRT S.p.A., concernente la ritardata consegna di un pacco con la quale l'Utente chiede all'Autorità il risarcimento in via equitativa del danno subito e il rimborso delle spese sostenute per la spedizione del pacco;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

VISTO l'articolo 6, comma 2, lett. a), del Regolamento, ai sensi del quale *“l'utente non può chiedere la definizione della controversia ai sensi del presente capo qualora non abbia presentato l'istanza di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 2;*

CONSIDERATO che l'utente non ha presentato istanza di conciliazione e, pertanto, non sussistono i presupposti, espressamente richiesti dalla normativa regolamentare, per l'avvio della controversia davanti all'Autorità;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento, l'archiviazione del procedimento in oggetto per la risoluzione della controversia tra il Sig. Pippo Leonardi e la società BRT, per improcedibilità. Il presente provvedimento ha la stessa cogenza degli atti amministrativi di cui agli artt. 2, comma 5, e 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2019

Il Direttore
Claudio Lorenzi